testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

FATTISPECIE SANZIONABILI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 2005 N. 96 E DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DALLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art.1

(Definizioni)

- 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
 - a) "attività assicurativa": attività di cui alla lettera G) dell'Allegato 1 della LISF;
 - b) "attività bancaria": attività di cui alla lettera A) dell'Allegato 1 della LISF;
 - c) "attività di concessione di finanziamenti": attività di cui alla lettera B) dell'Allegato 1 della LISF;
 - d) "attività fiduciaria": attività di cui alla lettera C) dell'Allegato 1 della LISF;
 - e) "attività riassicurativa": attività di cui alla lettera H) dell'Allegato 1 della LISF;
 - f) "attività riservate": attività di cui all'Allegato 1 della LISF;
 - g) "banca": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A) dell'Allegato 1 della LISF:
 - h) "Banca Centrale": Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - i) "Coordinamento della Vigilanza": organo della Banca Centrale di cui all'articolo 15 dello Statuto della Banca Centrale;
 - j) "impresa di assicurazione": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera G) dell'Allegato 1 della LISF;
 - k) "impresa di investimento": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera D) dell'Allegato 1 della LISF;
 - 1) "impresa di riassicurazione": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera H) dell'Allegato 1 della LISF;
 - m) "intermediario assicurativo": persona che esercita professionalmente l'attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 26 della LISF;
 - n) "intermediario riassicurativo": persona che esercita professionalmente l'attività di intermediazione riassicurativa di cui all'articolo 26 della LISF;
 - o) "LISF": Legge 17 novembre 2005 n. 165;
 - p) "promotore finanziario": persona che esercita professionalmente l'attività di offerta fuori sede di cui all'articolo 24 della LISF;
 - q) "servizi di investimento": attività di cui alla lettera D) dell'Allegato 1 della LISF;
 - r) "servizi di investimento collettivo": attività di cui alla lettera E) dell'Allegato 1 della LISF;
 - s) "servizi di investimento collettivo non tradizionali": attività di cui alla lettera F)

1

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

- dell'Allegato 1 della LISF;
- t) "società di gestione": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera E) e/o F) dell'Allegato 1 della LISF;
- u) "società fiduciaria": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera C) dell'Allegato 1 della LISF;
- v) "società finanziaria": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera B) dell'Allegato 1 della LISF;
- w) "soggetti autorizzati": soggetti autorizzati, ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, all'esercizio di una o più attività riservate;
- x) "soggetti vigilati": soggetti autorizzati e ogni altro soggetto sottoposto, in base alla legge, alla vigilanza della Banca Centrale;
- y) "Statuto della Banca Centrale": Legge 29 giugno 2005 n.96 ed eventuali successive modifiche.

Parte I Sanzioni amministrative

Titolo I Sanzioni relative alla Legge 17 novembre 2005 n. 165

Art.2

(Abuso di denominazione)

- 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, di parole o espressioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione all'esercizio di una o più attività riservate è vietato a soggetti che non hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio di tali attività riservate ai sensi della Parte I, Titolo II della LISF ovvero ai sensi dell'articolo 156, primo comma, della LISF.
- 2. Le parole o espressioni di cui al comma 1 comprendono anche:
 - a) "banca", "banco", "credito", "risparmio" per l'attività bancaria;
 - b) "società fiduciaria" per l'attività fiduciaria;
 - c) "società finanziaria", "società di finanziamento" per l'attività di concessione di finanziamenti;
 - d) "impresa di investimento", "società di intermediazione mobiliare", "società di investimento" per i servizi di investimento;
 - e) "società di gestione", "società di investimento" per i servizi di investimento collettivo e/o per i servizi di investimento collettivo non tradizionali;
 - f) "impresa di assicurazione" per l'attività assicurativa;
 - g) "impresa di riassicurazione" per l'attività riassicurativa.
- 3. Le designazioni come "fondo comune di investimento", "fondo comune" od "organismo di

2

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

- investimento collettivo" possono essere utilizzate soltanto per designare i fondi comuni di investimento e gli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere p) e bb), della LISF.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 20.000,00.

Art.3

(Falsa sottoposizione a vigilanza)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca Centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.

Art.4

(Esercizio di attività oltre i limiti dell'autorizzazione o in assenza di abilitazione)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti autorizzati che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 4, terzo e quarto comma, della LISF, esercitano attività ulteriori rispetto a quelle autorizzate, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 30.000,00.
- 2. La stessa sanzione di cui al primo comma si applica nel caso in cui il soggetto autorizzato inizi a operare in assenza dell'abilitazione all'inizio dell'operatività quando prevista dai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 9 della LISF.

Art.5

(Assetti proprietari)

- 1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 23 della LISF ovvero delle comunicazioni previste dai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale in attuazione delle disposizioni degli articoli 16, 17, 19 e 20 della LISF, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00.
- 2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 21, primo comma, della LISF è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.
- 3. La stessa sanzione di cui al secondo comma si applica alla mancata alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 22 della LISF.

Art.6

(Requisiti degli esponenti aziendali)

1. L'omessa dichiarazione, da parte del Consiglio di amministrazione del soggetto autorizzato, di decadenza dall'ufficio degli esponenti aziendali, prevista dall'articolo 15, secondo comma, della LISF, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 25.000,00.

3

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

2. La stessa sanzione di cui al primo comma si applica all'omessa dichiarazione, da parte del Consiglio di amministrazione del soggetto autorizzato, di sospensione dalla carica degli esponenti aziendali nei casi stabiliti dalla Banca Centrale sulla base dei poteri conferiti dall'articolo 15, terzo comma, della LISF.

Art.7

(Doveri del collegio sindacale, dei revisori e degli attuari)

- 1. Ai componenti del Collegio sindacale di un soggetto autorizzato che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 41, terzo comma, della LISF, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 25.000,00.
- 2. La medesima sanzione di cui al primo comma si applica anche ai revisori e agli attuari, incaricati da un soggetto autorizzato, che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 41, quarto comma, della LISF.

Art.8

(Conferimento di incarichi a revisori contabili o attuari in violazione di norme)

- 1. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 33, primo comma, della LISF è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00. Con la stessa sanzione è punito il conferimento dell'incarico a un revisore, società di revisione o attuario in violazione di quanto stabilito nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della LISF.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai revisori contabili e agli attuari che non osservano le disposizioni emanate dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 34, primo comma, lettera b) della LISF, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 20.000,00.

Art.9

(Offerta di strumenti di raccolta del risparmio e contratti assicurativi in violazione di legge)

1. Chiunque non osservi gli obblighi di comunicazione stabiliti dalla Banca Centrale sulla base dei poteri attribuiti dall'articolo 76, secondo comma, della LISF, ovvero offra strumenti finanziari, altri strumenti di raccolta del risparmio e contratti assicurativi esteri in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 76, terzo comma, e relative norme di attuazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 25.000,00.

4

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

Art.10

(Intermediari assicurativi e riassicurativi)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti al registro di cui all'articolo 27, primo comma, della LISF sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 25.000,00.
- 2. Gli intermediari assicurativi che non osservano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV della LISF o le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.

Art.11

(Promotori finanziari)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le banche, imprese di investimento, società di gestione o altri soggetti che si avvalgono di soggetti non iscritti nel registro di cui all'articolo 25, sono puniti con la sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 25.000,00.
- 2. I promotori finanziari che non osservano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV della LISF o le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.

Art.12

(Annunci pubblicitari)

- 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 63 della LISF o delle relative norme di attuazione, ovvero dell'articolo 113 primo, secondo e terzo comma, della LISF o delle relative norme di attuazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 20.000,00.
- 2. La diffusione di annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti cautelari e interdettivi adottati ai sensi del secondo o terzo comma dell'articolo 63 della LISF, ovvero ai sensi del quarto comma dell'articolo 113, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 30.000,00.
- 3. La violazione dei provvedimenti interdettivi adottati ai sensi dell'articolo 63, quarto comma, della LISF, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000,00 a € 50.000,00.

Art.13

(Trasparenza delle condizioni contrattuali e regole di comportamento)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale in attuazione dell'articolo 61 della LISF è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.

5

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

- 2. L'omissione della consegna dei documenti informativi, nei casi previsti dalla Banca Centrale sulla base dei poteri attribuiti dall'articolo 62, primo, secondo e terzo comma, della LISF, prima della conclusione del contratto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.
- 3. Nei casi in cui uno o più documenti informativi siano oggetto di autorizzazione della Banca Centrale ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della LISF, la consegna di documenti informativi aventi contenuto o schemi difformi da quelli autorizzati, ovvero l'offerta del contratto cui i documenti informativi si riferiscono, prima dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 62, quarto comma, della LISF, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.
- 4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 66 della LISF o delle relative norme di attuazione, ovvero delle disposizioni emanate dalla Banca Centrale sulla base dei poteri conferiti dagli articoli 67 e 70, primo comma, lettera e), della LISF, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.

Art.14

(Sollecitazione all'investimento)

- 1. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108, 109, 110, terzo comma, 113 della LISF e relative norme di attuazione, è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 25.000,00.
- 2. L'omessa comunicazione delle informazioni richieste dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 110, primo e secondo comma, è punita con la medesima sanzione di cui al comma 1.
- 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione dei provvedimenti interdettivi adottati a norma dell'articolo 112 della LISF è punito con la sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 50.000,00.

Art.15

(Attività all'estero)

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 74 della LISF e nelle relative norme di attuazione, è punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00.

Art.16

(Sistemi di garanzia)

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 100 della LISF e nelle relative norme di attuazione, è punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 30.000,00.

6

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

Art.17

(Riserva Obbligatoria)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 142 della LISF e nelle relative norme di attuazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 30.000,00.

Art.18

(Altre sanzioni)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con sanzione amministrativa da € 500,00 a € 50.000,00:
 - a) la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale sulla base dei poteri attribuiti dagli articoli 39, primo comma, 44, 45, 46, 70, primo comma, lettere dalla a) alla m) tranne la e), 71, primo comma della LISF;
 - b) l'omissione o il ritardo delle comunicazioni dei dati e delle notizie o la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 41, primo e secondo comma, 48, primo comma, 50, secondo comma, 51 della LISF e delle relative norme di attuazione;
 - c) il compimento di atti od operazioni in assenza dell'autorizzazione necessaria ai sensi degli articoli 43, secondo comma, 47, primo comma, 48, secondo comma, 49, primo comma lettera b), 52, secondo comma della LISF e delle relative norme di attuazione;
 - d) la violazione delle disposizioni in materia di locazione finanziaria di cui al n.2 dell'articolo 148 della LISF.
- 2. Le sanzioni previste nel primo comma si applicano anche ai casi di violazione delle disposizioni di cui all'art. 157, comma 4, della LISF.

Titolo II Sanzioni in materia di contrasto del crimine finanziario

Art.19

(Normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo)

1. La mancata ottemperanza alle istruzioni emanate dall'Agenzia di Informazione Finanziaria ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modificazioni, è punita con sanzione amministrativa irrogata dall'Agenzia di Informazione Finanziaria secondo quanto previsto dalla citata Legge n. 92/2008.

7

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

Titolo III Sanzioni relative alla Legge 29 giugno 2005, n.96

Art.20

(Oneri di vigilanza)

- 1. I soggetti vigilati sono tenuti al pagamento delle contribuzioni poste a loro carico ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto della Banca Centrale e stabilite nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della medesima legge.
- 2. Il mancato o ritardato pagamento da parte dei soggetti vigilati delle contribuzioni di cui al comma 1 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 15.000,00.

Titolo IV Altre sanzioni

Art.21

(Altre sanzioni)

1. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 10, 12 e 13 della Legge 25 aprile 1996 n. 41 ed eventuali successive modifiche, dall'articolo 31 della Legge 29 luglio 2013 n.101 ed eventuali successive modifiche, dagli articoli 7, 8 e 13 della Legge 1° marzo 2010 n. 42 ed eventuali successive modifiche, nonché delle sanzioni amministrative irrogabili dalla Banca Centrale ai sensi di ogni altra disposizione di legge.

Parte II Responsabili e Procedimento

Art.22

(Responsabili delle violazioni)

- 1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato, fatte salve le violazioni punibili in capo a chiunque, sono dirette a tutti i soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria di Banca Centrale nell'esercizio delle pubbliche funzioni che le leggi e decreti le assegnano, in particolare:
- a) ai soggetti vigilati, incluso l'Ente Poste per i servizi finanziari prestati;
- b) alle società di partecipazione rientranti nella nozione di imprese capogruppo ai sensi dell'articolo 54 della LISF;
- c) agli offerenti ed emittenti di cui alla Parte III della LISF;
- d) ai titolari di partecipazioni rilevanti di cui alla Parte I, Titolo IV, della LISF;

8

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

- e) ai soggetti obbligati verso l'Ufficio Registro dei trust ai sensi della Legge 1° marzo 2010 n.42 e successive modifiche:
- f) ai gestori del contante ai sensi della Legge 29 luglio 2013 n.101;
- g) alle imprese autorizzate all'acquisto di oro greggio ai sensi della Legge 25 aprile 1996 n.41.
- 2. In presenza di dolo o colpa, anche omissiva, sono sottoposti a procedura sanzionatoria i soggetti di cui al comma 1, nonché, in aggiunta, nei soli casi in cui sia ascrivibile anche una responsabilità di tipo personale, benché non esclusiva:
- a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
- b) i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni aziendali operative o di controllo interno, purché i fatti siano riconducibili all'ambito di responsabilità, omissive o commissive, dei soggetti ai quali la violazione viene contestata;
- c) coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa, purché i fatti siano riconducibili all'ambito di responsabilità, omissive o commissive, dei soggetti ai quali la violazione viene contestata;
- d) i soggetti incaricati della revisione contabile, per violazione delle proprie responsabilità, per mancata comunicazione a Banca Centrale di atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme vigenti ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio, nonché per il mancato invio a Banca Centrale di ogni altro dato o documento richiesto.
- 3. La sanzione pecuniaria, quando indirizzata alle persone fisiche, ha carattere personale, tuttavia le persone giuridiche alle quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 8 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modificazioni.

Art 23

(Principi, criteri e procedure)

- 1. L'attività sanzionatoria è ispirata a un approccio:
- a) dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo:
- b) proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione alla gravità delle violazioni;
- c) oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
- d) trasparente, nei confronti del soggetto sanzionato, le cui eventuali controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo, completando gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi documentale e ispettiva.
- 2. Banca Centrale, nel rispetto della procedura descritta ai commi seguenti, accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.

9

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

- 3. La procedura sanzionatoria di Banca Centrale si articola nelle seguenti fasi:
- a) contestazione delle violazioni rilevate;
- b) presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;
- c) valutazione del complesso degli elementi istruttori;
- d) proposta da parte dell'unità organizzativa responsabile all'organo statutario competente di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento;
- e) adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte dell'organo statutario competente;
- f) notifica del provvedimento sanzionatorio;
- g) eventuale pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.
- 4. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 31, comma 6, lettera a) dello Statuto di Banca Centrale, la rilevazione delle violazioni coincide con la data in cui:
- a) scadono invano i termini per l'invio, il deposito o la consegna a Banca Centrale di informazioni, documenti, comunicazioni o segnalazioni, anche periodiche/statistiche;
- b) scadono i termini per la presentazione a Banca Centrale delle considerazioni in ordine a quanto emerso dai verbali ispettivi consegnati ai soggetti interessati;
- c) pervengono a Banca Centrale, su base cartolare, anche non periodica, i documenti da cui emerge l'infrazione.
- 5. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 29 luglio 2013 n. 100. Per i soggetti residenti all'estero, la notifica si intende validamente effettuata presso il domicilio che il soggetto non residente in territorio ha l'obbligo di eleggere nella Repubblica di San Marino all'atto dell'assunzione dell'incarico, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.
- 6. L'atto di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarlo come atto introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:
- a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempiuta o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la violazione;
- b) la data in cui si è conclusa la rilevazione della violazione, ai sensi del superiore comma 4;
- c) la descrizione della violazione commissiva od omissiva con indicazione del periodo in cui si assume essere stata realizzata in relazione al ruolo ed alla permanenza nell'incarico;
- d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- e) l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni a far pervenire all'unità organizzativa di cui sopra, responsabile del procedimento, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni di calendario successivi la notifica;
- f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un'audizione personale entro il medesimo termine, originario o prorogato a mente del seguente comma 7, previsto per la presentazione delle controdeduzioni;
- g) il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, lettera b) dello Statuto di Banca Centrale.
- 7. La presentazione delle controdeduzioni, coerentemente al principio di difesa di cui all'articolo 15

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, è un diritto di ciascun destinatario del procedimento sanzionatorio, incluse le persone giuridiche solidalmente obbligate, esercitabile entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione. I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata e firmata dagli stessi, una proroga non superiore a 30 giorni, che può essere concessa, secondo criteri di proporzionalità, anche in relazione alle caratteristiche operativo-dimensionali dell'intermediario e alla complessità degli addebiti. La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati, ivi compreso il legale rappresentante della persona giuridica di appartenenza, o da alcuni di essi. Gli interessati possono altresì indicare nelle controdeduzioni l'indirizzo al quale inviare le successive comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria. Al fine di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte in modo essenziale e sintetico, rispecchiando l'ordine delle contestazioni e allegando unicamente documentazione:

- a) pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte;
- b) non già nota a Banca Centrale
- c) ordinata e corredata da un elenco.
- 8. L'istruttoria è la valutazione del complesso degli elementi a disposizione ai fini della proposta all'organo statutario competente di irrogazione della sanzione oppure di archiviazione. L'unità organizzativa responsabile della fase istruttoria:
- a) cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria;
- b) verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento amministrativo, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge;
- c) procede con l'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio ed effettua, alla luce delle difese svolte dagli interessati, dei documenti di parte e del complesso delle informazioni raccolte, una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e della responsabilità personale, secondo i criteri predeterminati all'articolo 31 comma 3 dello Statuto della Banca Centrale, incluso il ravvedimento operoso;
- d) presenta una proposta motivata all'organo statutario competente per l'irrogazione o per l'archiviazione.
- 9. L'adozione del provvedimento sanzionatorio o di archiviazione è di competenza del Consiglio Direttivo di Banca Centrale, fatta eccezione per i procedimenti sanzionatori di cui al Titolo I del presente Decreto che, in quanto afferenti alla gestione dell'autonoma funzione di vigilanza di cui alla LISF, hanno per organo statutario competente il Coordinamento della Vigilanza di Banca Centrale. Il provvedimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine, originario o prorogato, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto la contestazione.
- 10. L'archiviazione del procedimento è parimenti comunicata ai soggetti interessati.
- 11. Il provvedimento sanzionatorio deve riportare:

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato 14 febbraio 2008 n. 29, Decreto Delegato 8 agosto 2013 n. 116, Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, Legge 19 settembre 2014 n. 146, Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176.

- a) l'atto di contestazione di cui al superiore comma 6 in allegato;
- b) la motivazione del provvedimento anche attraverso l'esplicitazione delle valutazioni in ordine alle eventuali controdeduzioni presentate dai destinatari del provvedimento;
- c) la determinazione dell'importo della sanzione da pagare e le relative modalità di estinzione;
- d) l'esposizione dei criteri adottati per la determinazione della sanzione che si ritiene applicabile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, dello Statuto di Banca Centrale;
- e) la facoltà di oblazione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 31, comma 9 dello Statuto di Banca Centrale:
- f) l'indicazione del termine di ricorso e dell'Autorità competente da adire.
- 12. La notifica del provvedimento sanzionatorio avviene conformemente a quanto previsto dal superiore comma 5 per la contestazione delle violazioni.
- 13. Alla notifica può seguire la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto della Banca Centrale, inclusa quella nell'apposita pagina del sito internet e nel Bollettino Ufficiale Parte Amministrativa e Inserzioni. La pubblicazione o meno del provvedimento sanzionatorio è oggetto di specifica previsione all'interno del provvedimento medesimo.
- 14. Il pagamento della sanzione può essere eseguito nella misura ridotta prevista per l'oblazione volontaria se effettuato entro il termine di cui all'articolo 31, comma 7, della Legge n. 96/2005. L'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 31, comma 12, dello Statuto di Banca Centrale avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, per il doppio dell'ammontare della sanzione. Nei casi di proposizione di ricorso amministrativo, i sei mesi decorrono dalla data di conclusione del procedimento giudiziario.

Parte III Disposizioni transitorie e finali

Art.24

(Elenco delle sanzioni amministrative)

1. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dal presente decreto dovranno essere comprese nell'elenco delle sanzioni amministrative che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Art.25

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE